



Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2013 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 17 del 21.10.2013

NOVITÀ

| | |
|--|---|
| Tutti i soggetti - Novità del Ddl di stabilità per il 2014 | 1 |
| Tutti i soggetti - Crediti d'imposta per il settore musicale e per il cinema | 3 |
| Professionisti - Disciplina applicabile alla società tra professionisti (STP) | 3 |
| Tutti i soggetti - Codici tributo per il versamento della c.d. "Tobin tax" | 4 |
| Tutti i soggetti - Contratti di <i>leasing</i> immobiliare in corso al 1.1.2011 - Istituzione di codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale | 5 |
| Tutti i soggetti - Istituzione e soppressione di causali contributo a favore di enti bilaterali | 5 |
| Soggetti IVA - Acquisti da parte di organismi internazionali | 6 |

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

| | |
|--|---|
| Intermediari - Presentazione delle domande di abilitazione ai servizi telematici Entratel tramite PEC | 6 |
|--|---|

PROCEDURE PRATICHE

| | |
|--|---|
| Lettera di incarico professionale | 6 |
|--|---|

NOVITÀ

| | |
|--|--|
| Fiscale | NOVITÀ CONTENUTE NEL TESTO DEL DDL DI STABILITÀ PER IL 2014 |
| Ddl di stabilità 2014 | Il 15.10.2013 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl. di stabilità per il 2014. Tra le novità di carattere fiscale si segnala quanto segue. |
| Tutti i soggetti | Novità sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica |
| Novità del Ddl di stabilità per il 2014 | <p>Il Ddl. di stabilità 2014, contiene importanti novità sui <u>bonus</u> per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, per determinati interventi antisismici e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.</p> <p>In relazione alla <u>detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica</u> degli edifici, di cui ai commi 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 è stabilito che l'aliquota sia pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 55% per le spese sostenute fino al 5.6.2013; • 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014; • 50% per le spese sostenute dall'1.1.2015 fino al 31.12.2015. <p>Per gli interventi relativi a parti comuni degli <u>edifici condominiali</u>, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015; • 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016. <p>La <u>detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio</u> di cui all'art. 16-bis del TUIR, invece, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014; • 40% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015. <p>Inoltre, per l'<u>acquisto di mobili ed elettrodomestici</u> (con determinate caratteristiche), la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014.</p> |

segue

Novità in materia di IRAP

Per i soggetti che, dal 2014, incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, l'art. 6 del Ddl. di stabilità 2014 dispone la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale. In pratica, viene riproposto – con lievi modifiche – l'incentivo applicabile nei periodi d'imposta dal 2005 al 2008.

La deduzione compete per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi:

- per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
- nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

Affinché il livello occupazionale raggiunto dopo le nuove assunzioni sia mantenuto, sono previste due specifiche cause di decadenza dal diritto alla fruizione della deduzione, qualora, in alternativa:

- si risolva il rapporto di lavoro del dipendente agevolato, anche per un motivo non collegato alla volontà del datore di lavoro (tale causa di decadenza opera limitatamente al singolo rapporto di lavoro che viene meno);
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti nell'esercizio in cui si intende fruire della deduzione sia pari o inferiore a quello medio del periodo di riferimento.

L'incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Novità in materia di tributi locali

Con il Ddl in oggetto è istituito, in tutti i Comuni, un tributo sui servizi comunali ("TRISE"), che si articolerà in due componenti:

- la prima, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale (TARI);
- la seconda, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (TASI).

Conseguentemente verrebbe abrogata la TARES introdotta dall'art. 14 del DL 201/2011.

Inoltre, modificando l'art. 13 del DL 201/2011 convertito, viene eliminata l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Novità in materia di imposte sui redditi

Tra le novità in materia di imposte sui redditi si segnala:

- l'aumento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) che vanno da 8.000,00 euro a 55.000,00 euro di un importo che varia in funzione del reddito;
- la possibilità, per società e imprenditori individuali, di rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2012;
- la possibilità di affrancare i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio di esercizio dell'avente causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda) emersi in conseguenza delle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012;
- l'incremento dell'aliquota ACE;
- l'obbligo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, per i contribuenti che, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, di richiedere l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) del citato DLgs., per le singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
- l'adozione, entro il 31.12.2014, di provvedimenti normativi, anche in deroga all'art. 3 della L. 212/2000, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR.

| | |
|--|---|
| <i>segue</i> | <p>Altre novità</p> <p>Infine, tra le altre novità contenute nel Ddl di stabilità 2014 si segnala l'incremento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari che passa dall'1,5 al <u>2 per mille</u> a decorrere dal 2014.</p> |
| Fiscale | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE MUSICALE E PER IL CINEMA</p> |
| DL 91/2013 conv. L. 112/2013 | <p>È stata pubblicata in <i>G.U.</i> la L. 112/2013, di <u>conversione</u> del DL 91/2013 (c.d. <u>decreto "valore cultura"</u>).</p> <p>Il DL 91/2013 convertito ha introdotto, tra l'altro, alcune <u>agevolazioni fiscali</u> volte a rilanciare il sistema musicale italiano e a rafforzare il supporto alle imprese del <u>settore cinematografico</u>.</p> |
| <p>Tutti i soggetti</p> <p>Crediti d'imposta per il settore musicale e per il cinema</p> | <p>Credito d'imposta per imprese del settore musicale</p> <p>L'art. 7 del citato DL ha introdotto, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per le <u>imprese produttrici</u> di fonogrammi e di videogrammi <u>musicali</u> e per le imprese <u>organizzatrici</u> e produttrici di spettacoli di <u>musica dal vivo</u>, un <u>credito d'imposta</u> nella misura del <u>30%</u> dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo massimo di <u>200.000,00 euro</u> nei tre anni d'imposta e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui.</p> <p>Al fine di accedere al credito d'imposta, le <u>imprese</u> summenzionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non devono essere controllate da un editore di servizi media audiovisivi; • hanno l'obbligo di spendere l'80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. <p>L'agevolazione è prevista esclusivamente per <u>opere prime o seconde</u>, ad esclusione delle demo autoprodotte, di <u>nuovi talenti</u> definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di <u>gruppi di artisti</u>, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.</p> <p>Crediti d'imposta per il settore cinematografico</p> <p>L'art. 8 del DL 91/2013 convertito rende <u>permanenti</u>, a decorrere dall'1.1.2014, i <u>crediti d'imposta</u> per la produzione, la distribuzione e l'esercizio <u>cinematografico</u> di cui all'art. 1 co. da 325 a 328 e da 330 a 337 della L. 244/2007.</p> <p>Tali crediti d'imposta sono <u>estesi</u>, sempre dall'1.1.2014, anche ai <u>produttori indipendenti di opere audiovisive</u>.</p> <p>L'<u>efficacia</u> delle modifiche apportate all'agevolazione per il settore cinematografico è, tuttavia, <u>subordinata</u>, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'<u>autorizzazione</u> della <u>Commissione europea</u>.</p> |
| Fiscale | <p>CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)</p> |
| massime Comitato Notarile del Triveneto Q.A.2 - Q.A.18 | <p>Nuovi chiarimenti in tema di <u>società tra professionisti (STP)</u>, di cui all'art. 10 co. 3 della L. 183/2011, sono stati forniti dal <u>Comitato Triveneto dei Notai</u> negli orientamenti societari, edizione 2013 (massime n. Q.A.2 - Q.A.18).</p> |
| <p>Professionisti</p> <p>Disciplina applicabile alla STP</p> | <p>Disciplina applicabile</p> <p>La STP appartiene alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V c.c. e <u>non</u> costituisce un <u>genere autonomo con causa propria</u>, con la conseguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggezione alla disciplina legale del modello societario prescelto (società di persone, di capitali o cooperativa), salvo quanto stabilito dalla normativa speciale (massima Q.A.2); • ammissione della <u>forma unipersonale</u>, se compatibile con il modello prescelto (massima Q.A.5); • indicazione nella denominazione o ragione sociale della STP, oltre che del riferimento alla "società tra professionisti" (o la sua sigla), anche del modello societario prescelto (massima Q.A.3). <p>Inoltre, la <u>sostituzione dell'oggetto sociale</u> di una società non professionale già esistente con quello esclusivo dell'esercizio di un'attività professionale ordinistica <u>non</u> costituisce <u>trasformazione</u> in senso tecnico/giuridico (massima Q.A.17; si veda, inoltre, la massima Q.A.18 per l'ipotesi di trasformazione di una STP lucrativa in una STP cooperativa).</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>segue</i></p> | <p>Oggetto sociale</p> <p>L'“<u>esclusività</u>” dell'oggetto sociale della STP comporta l'inclusione solo di <u>attività professionale</u>, con esclusione di altre attività estranee o comunque attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale (massima Q.A.12). È ammesso, invece, il <u>compimento di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale</u> con l'attività professionale ordinistica (massima Q.A.13).</p> <p>Soci professionisti</p> <p>Ai fini della legittima costituzione, occorre la presenza di almeno <u>un socio professionista</u>, legalmente abilitato, <u>per ogni attività professionale</u> dedotta nell'oggetto sociale (massima Q.A.14). Dal tenore letterale della norma di cui all'art. 10 co. 4 lett. b) della L. 183/2011, risulta legittimo che i <u>soci non professionisti</u> siano titolari di azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale e che detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale, purché la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle <u>azioni aventi diritto al voto</u> (massima Q.A.10; si vedano anche le massime Q.A.8, per le conseguenze sull'assenza del requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti e Q.A.9, sulla possibilità di prevedere nei patti sociali o nello statuto <i>quorum</i> decisionali superiori ai due terzi).</p> <p>Iscrizione nel Registro delle imprese</p> <p>Oltre all'iscrizione nella <u>sezione speciale del Registro delle imprese</u> della STP, occorre anche l'iscrizione nella <u>sezione ordinaria</u> o in altra sezione speciale eventualmente richiesta dalla normativa del tipo prescelto, con la conseguenza che solo tale ultima iscrizione produce gli effetti propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali (massima Q.A.4).</p> |
| <p>Fiscale</p> <hr/> <p>ris. Agenzia Entrate 4.10.2013 n. 62</p> <hr/> <p>Tutti i soggetti</p> <hr/> <p>Codici tributo per il versamento della c.d. “Tobin tax”</p> | <p>ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (C.D. “TOBIN TAX”)</p> <p>In relazione al versamento della c.d. “<i>Tobin tax</i>”, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.10.2013 n. 62, ha istituito i codici tributo per i relativi pagamenti, da effettuare con il modello F24.</p> <p>Codici per il versamento dell'imposta principale</p> <p>I codici istituiti per il pagamento dell'imposta principale, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4058”, da utilizzare per il pagamento dell'imposta sulle transazioni di <u>azioni e di altri strumenti partecipativi</u>, di cui all'art. 1 co. 491 della L. 228/2012; • “4059”, da utilizzare per il pagamento dell'<u>imposta sulle transazioni relative a derivati su equity</u>, di cui all'art. 1 co. 492 della L. 228/2012; • “4060”, da utilizzare per il pagamento dell'imposta sulle <u>negoziazioni ad alta frequenza</u> relative ad azioni e strumenti partecipativi, di cui all'art. 1 co. 495 della L. 228/2012. <p>Codici per il versamento delle sanzioni e degli interessi</p> <p>Invece, i codici per il pagamento delle sanzioni e degli interessi in caso di ravvedimento, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4061”, da utilizzare per il versamento della <u>sanzione</u> sull'imposta sulle transazioni relative ad <u>azioni</u> ed altri strumenti partecipativi, di cui all'art. 1 co. 491 della L. 228/2012; • “4062”, da utilizzare per il versamento degli <u>interessi</u> sull'imposta sulle transazioni relative ad <u>azioni</u> ed altri strumenti partecipativi, di cui all'art. 1 co. 491 della L. 228/2012; • “4063”, da utilizzare per il versamento della <u>sanzione</u> sull'imposta sulle transazioni relative a <u>derivati</u>, di cui all'art. 1 co. 492 della L. 228/2012; • “4064”, da utilizzare per il versamento degli <u>interessi</u> sull'imposta sulle transazioni relative a <u>derivati</u>, di cui all'art. 1 co. 492 della L. 228/2012; • “4065”, da utilizzare per il versamento della <u>sanzione</u> sull'imposta sulle <u>negoziazioni ad alta frequenza</u> relative ad azioni e strumenti partecipativi, di cui all'art. 1 co. 495 della L. 228/2012; • “4066”, da utilizzare per il versamento <u>degli interessi</u> sull'imposta sulle <u>negoziazioni ad alta frequenza</u> relative ad azioni e strumenti partecipativi, di cui all'art. 1 co. 495 della L. 228/2012. |

| | |
|--|--|
| Fiscale | ISTITUZIONE DI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE DOVUTA PER I CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE IN CORSO ALL'1.1.2011 |
| ris. Agenzia Entrate 14.10.2013 n. 67 | L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.10.2013 n. 67, ha istituito i codici tributo per il versamento, con il modello F24 "elementi identificativi", <u>dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale</u> , dovuta per i <u>contratti di leasing immobiliare in corso all'1.1.2011</u> , ove richiesta dall'Agenzia delle Entrate a <u>seguito di avviso di liquidazione</u> . L'imposta sostitutiva, istituita dall'art. 1 co. 16 della L. 13.12.2010 n. 220, doveva essere corrisposta, in un'unica soluzione, entro il 31.3.2011. Con la ris. 67/2013, l'Agenzia istituisce i seguenti codici per il pagamento mediante il modello F24 "elementi identificativi": |
| Tutti i soggetti Contratti di leasing immobiliare in corso all'1.1.2011 - Istituzione di codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale | <ul style="list-style-type: none"> • "A130", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di <i>leasing</i> immobiliare di cui all'art. 1, c. 16, l. n. 220/2010 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE", per il pagamento dell'imposta sostitutiva; • "A131", denominato "Sanzione amministrativa su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di <i>leasing</i> immobiliare di cui all'art.1, c. 16, l. n. 220/2010 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE", per il pagamento delle sanzioni; • "A132", denominato "Interessi su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di <i>leasing</i> immobiliare di cui all'art.1, c. 16, l. n. 220/2010 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE", per il pagamento degli interessi; • "A100" denominato "spese di notifica per atti impositivi", per le spese individuate dall'avviso di liquidazione. |
| Fiscale | ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI CAUSALI CONTRIBUTO A FAVORE DI ENTI BILATERALI |
| ris. Agenzia Entrate 11.10.2013 n. 64, 65 e 66 | Con tre risoluzioni datate 11.10.2013, l'Agenzia delle Entrate ha, nello stesso tempo, <u>istituito e soppresso</u> alcune <u>causali contributo</u> per la <u>riscossione</u> di contributi tramite modello F24, sulla base della convenzione del 18.6.2008 e successivi rinnovi stipulata con l'INPS. |
| Tutti i soggetti Istituzione e soppressione di causali contributo a favore di enti bilaterali | <p>Si ricorda, infatti, che tale accordo ha regolato il servizio di riscossione per il versamento dei <u>contributi</u> di spettanza dell'Istituto previdenziale, oltre a quelli previsti dalla L. 4.6.73 n. 311.</p> <p>Versamento dei contributi a favore dell'E.B.I.L. e dell'EN.BI.VI.SI</p> <p>Con la convenzione del 16.7.2013, sottoscritta tra l'INPS e l'<u>Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - E.B.I.L.</u>, è stato affidato all'Istituto il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale. Per consentire il versamento di tali contributi la ris. 64/2013 ha istituito la <u>causale contributo "EBIL"</u>, denominata "Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - EBIL".</p> <p>Con la convenzione del 3.9.2013, sottoscritta tra l'INPS e l'<u>Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza - EN.BI.VI.SI.</u>, è poi stato affidato all'Istituto il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento di tale Ente Bilaterale.</p> <p>Di conseguenza, per consentire il versamento di tali contributi, la ris. 66/2013 ha istituito la <u>causale contributo: "MI53"</u>, denominata "Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza - EN. BI.VI.SI".</p> <p>Modalità di compilazione del modello F24</p> <p>In sede di <u>compilazione</u> dell'F24, entrambe le causali vanno espresse nella <u>sezione "INPS"</u>, nel <u>campo "causale contributo"</u>, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "<u>importi a debito versati</u>", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel campo "<u>codice sede</u>", il codice della sede <u>INPS competente</u>; • nel campo "<u>matricola INPS/codice INPS/filiale azienda</u>", la matricola INPS dell'azienda; • nel campo "<u>periodo di riferimento</u>", nella colonna "<u>da mm/aaaa</u>", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato <u>MM/AAAA</u>. La colonna "a mm/aaaa" non dev'essere valorizzata. <p>Soppressione delle causali contributo</p> <p>Dietro richiesta dell'INPS, con le note 26.7.2013 n. 75300 e 20.9.2013 n. 109499, l'Agenzia, con la ris. 65/2013, ha <u>soppresso</u> le causali contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "IADP", denominata "Incremento addizionale passeggeri"; • "DOM4" denominata "Associazioni dei datori di lavoro domestico"; • "DCON", denominata "Prima rata condono Dm ex lege 448/98"; • "ACON", denominata "Prima rata condono lavoratori agricoli ex lege 448/98". |

| | |
|--|---|
| <i>segue</i> | L'efficacia operativa della soppressione di queste causali contributo decorre dal 16.10.2013 (quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione, avvenuta l'11.10.2013). |
| Fiscale | AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ ALL'IVA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI |
| ris. Agenzia Entrate 9.10.2013 n. 63 | L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.10.2013 n. 63, ha chiarito che il regime di <u>non imponibilità</u> all'IVA per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia da parte di <u>organismi internazionali</u> di cui all'art. 72 del DPR 633/72 può essere esteso agli acquisti "consistenti" effettuati dal personale della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR). |
| Soggetti IVA | L'importo per definire un acquisto "consistente" è pari a <u>300,00 euro</u> , ai sensi del menzionato art. 72. |
| Acquisti da parte di organismi internazionali | Per usufruire del regime di non imponibilità IVA, l'acquirente dovrà presentare un' <u>istanza</u> dalla quale risultino dettagliatamente i beni per i quali si richiede il beneficio e che tali beni soddisfino i requisiti indicati dal Trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea. |

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

| | |
|---|---|
| Fiscale | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE AI SERVIZI TELEMATICI ENTRATEL TRAMITE PEC |
| com. Agenzia Entrate 1.10.2013 n. 138 | Con il comunicato stampa 1.10.2013 n. 138, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è possibile presentare le <u>domande di abilitazione</u> ad Entratel, nonché eventuali <u>variazioni</u> su utenze già attive, anche tramite <u>Posta elettronica certificata</u> (PEC). |
| Intermediari | Tale nuova modalità di richiesta di abilitazione si aggiunge a quella tradizionale, che prevede la presentazione della domanda di persona presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. |
| Presentazione delle domande di abilitazione ai servizi telematici Entratel tramite PEC | La nuova procedura si struttura nei seguenti passaggi: <ul style="list-style-type: none"> • richiesta via <u>web</u>, collegandosi al sito dei servizi telematici dell'Agenzia, del codice di pre-iscrizione, che viene fornito in tempo reale insieme con l'indirizzo PEC cui inviare la domanda di abilitazione; • compilazione del <u>modello dedicato</u>, disponibile in formato pdf <u>editabile</u>, con dichiarazione di accettare le condizioni di funzionamento del servizio e inserimento della propria <u>firma digitale</u> (o del rappresentante legale o negoziale in caso di utenti diversi dalle persone fisiche); • invio della domanda tramite posta elettronica certificata; • rilascio da parte dell'ufficio dell'attestazione di abilitazione al servizio Entratel, sempre via PEC. |

Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 17/2013: Luca Fornero, Massimo Negro, Roberta Vitale e Arianna Zeni.